



PROVVEDIMENTO Disposizioni urgenti per la città di Genova ed altre emergenze

7 novembre 2018

Il decreto-legge n. 109/2018 contiene in primo luogo una serie di interventi per il sostegno e la ripresa economica della città di Genova in conseguenza del crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto il 14 agosto 2018. Altre misure riguardano la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, interventi a favore dei comuni di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 e ulteriori misure emergenziali. Il decreto-legge, al quale sono state apportate modifiche nel corso dell'esame alla Camera, è attualmente all'esame del Senato.

Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova

Il **Capo I** del provvedimento (**articoli 1-11**) contiene disposizioni in materia di interventi urgenti per il **sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova**.

L'**articolo 1** disciplina la nomina e le funzioni del **Commissario Straordinario** per l'emergenza, in relazione al crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione e lo smaltimento dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario (comma 1). Lo stesso articolo disciplina le modalità e i termini per l'emanazione del decreto di nomina, la durata della stessa e (ai commi 2 e 5) il compenso e i poteri derogatori attribuiti al Commissario. Sono altresì previsti e disciplinati (dai commi 2, 3 e 4) organi e soggetti di supporto al Commissario. Viene inoltre prevista l'apertura di **apposita contabilità speciale** intestata al Commissario (comma 8). Disposizioni specifiche riguardano i rapporti tra Commissario e Autostrade per l'Italia S.p.A., la quale sarà tenuta a far fronte alle spese di ricostruzione (comma 6), e la disciplina degli affidamenti del Commissario, che potranno avvenire senza gara (comma 7).

Nel corso dell'esame alla Camera l'articolo 1 è stato oggetto di diverse modifiche che hanno riguardato la struttura di supporto e i poteri derogatori attribuiti al Commissario (commi 2 e 5), le risorse necessarie per la ricostruzione (comma 6), la disciplina degli affidamenti del Commissario (comma 7), la facoltà per il Commissario di avvalersi e stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti in base alla previsione del nuovo codice della protezione civile (nuovo comma 8-*bis*) e l'applicabilità agli atti del Commissario straordinario, ove compatibili, delle disposizioni in materia di **trasparenza e di pubblicità degli atti** di cui all'art. 36 del decreto-legge n. 189/2016 (nuovo comma 8-*ter*).

Più in particolare, il Commissario straordinario provvede, attraverso una prevista struttura di supporto, alle attività per la **demolizione**, la rimozione, lo **smaltimento** e il conferimento in discarica dei materiali di risulta e alle attività per la **progettazione**, l'**affidamento** e la **ricostruzione** dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario. Il Commissario può nominare due sub-commissari.

La **durata dell'incarico** è di **dodici mesi**, prorogata o rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina e per l'attuazione degli interventi disposti dal Commissario è autorizzata una spesa di **1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020**,

Per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, il Commissario straordinario opera in **deroga ad ogni disposizione diversa da quella penale**, fatto salvo il **rispetto** delle disposizioni del **codice delle leggi antimafia** e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011), nonché dei **vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione**

europea. Con D.M. del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme.

Si dispone, inoltre, che il soggetto concessionario alla data dell'evento (vale a dire la società Autostrade per l'Italia) è tenuto, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario. Di conseguenza, la concessionaria deve provvedere al versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario, ed **entro 30 giorni** dalla richiesta del Commissario stesso, dell'importo necessario al predetto ripristino ed alle altre attività connesse. Si dispone, al riguardo, che tale versamento lascia comunque impregiudicato ogni accertamento sulla responsabilità dell'evento e sul titolo in base al quale il concessionario sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della viabilità. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può procedere all'individuazione, omessa ogni formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, **di un soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie** alla integrale realizzazione delle opere, a fronte della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti di Autostrade S.p.A.

Il comma 7 dell'articolo 1 disciplina l'affidamento, da parte del Commissario straordinario, della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario, nonché quelle connesse, disponendo che avvenga:

- **ai sensi dell'art. 32 della direttiva 2014/24/UE** (recepita con il D.Lgs. 50/2016, c.d. Codice dei contratti pubblici), la quale (art. 32, paragrafo 12, lettera c) consente agli Stati membri di prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara** "nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici". Tale previsione è recepita, in termini identici, nell'art. 63, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici).
- ad uno o più **operatori economici diversi dal concessionario del tratto autostradale** alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento del rapporto concessorio.

L'articolo 1-bis - introdotto nel corso dell'esame alla Camera - prevede misure per la **tutela del diritto all'abitazione**, disciplinando una procedura finalizzata a garantire la celere immissione in possesso, da parte del Commissario, delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi e, di conseguenza, ad accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata.

Il comma 1 prevede che il **Commissario, entro 30 giorni** dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, **può stipulare con i proprietari e gli usufruttuari delle unità immobiliari sgomberate** l'atto di cessione del bene o del diritto reale. A tali cessioni si applica il comma 3 dell'art. 45 del D.P.R. 327/2001 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), il quale prevede che l'accordo di cessione produce gli stessi effetti del decreto di esproprio. Scaduto il termine per la stipula di atti di cessione volontaria, **il Commissario provvede alle espropriazioni** conseguenti. Il comma 1 dispone altresì che **il Commissario non subentra nei rapporti passivi** in capo ai proprietari con gli istituti finanziari **né acquisisce alcun gravame** sulle unità immobiliari cedute.

I commi 2, 3, 4 e 5 disciplinano la corresponsione delle indennità ai pieni proprietari e agli usufruttuari e prevedono che il versamento sia **effettuato dalla società Autostrade per l'Italia** (concessionario del tratto autostradale interessato dal crollo alla data dell'evento) e che, in caso di **omesso versamento nel termine, provvede il Commissario** in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. Il comma 6 stabilisce che, all'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronunciata **a titolo gratuito a favore del Comune di Genova** e su richiesta dello stesso.

L'**articolo 1-ter** – aggiunto nel corso dell'esame alla Camera – introduce misure specifiche volte alla esecuzione delle attività di demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) (comma 1) e alla verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in convenzione, con particolare riguardo ai **ponti, viadotti e cavalcavia** (commi 2 e 3).

Il comma 1 prevede - per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 del provvedimento - l'**individuazione** da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione dei **tronchi autostradali funzionalmente connessi** al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10, il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura. A tal fine, la norma prevede l'**immediata consegna** delle relative **tratte delle autostrade A7 e A10** dal concessionario al Commissario.

Il comma 2 stabilisce l'**obbligo** per le concessionarie autostradali di provvedere ad intraprendere le occorrenti **attività di verifica e messa in sicurezza** di tutte le **infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali**, con particolare riguardo ai **ponti, viadotti e cavalcavia**, prioritariamente rispetto ad ogni altro intervento programmato.

Il comma 3 stabilisce che le **attività di verifica e messa in sicurezza**, di cui al comma 2, devono concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e sono **condotte dalle concessionarie** sotto la vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 12 del provvedimento. Si dispone, altresì, che tali **attività** rimangono ad **esclusivo carico delle concessionarie** stesse, senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario e che resta fermo l'obbligo per le concessionarie di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare.

Per fronteggiare le necessità conseguenti all'evento del 14 agosto 2018, l'**articolo 2 - modificato nel corso dell'esame alla Camera - autorizza la regione Liguria, la città metropolitana di Genova, il comune di Genova, gli enti del settore regionale allargato (con l'esclusione degli enti del S.S.N.), le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali e la Camera di Commercio di Genova ad assumere a tempo determinato**, per il 2018 e il 2019, **fino a 300 unità di personale**, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. Si autorizza, inoltre, l'**Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale** ad assumere (per il biennio 2018-2019) **20 unità di personale** con contratti a **tempo determinato**, con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, e con imputazione dei relativi oneri a valere sul bilancio sulle risorse del bilancio della medesima Autorità.

L'**articolo 3** reca **misure fiscali, relative agli immobili** che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subito **danni** o sono stati **oggetto di ordinanze di sgombero**.

Con riferimento ai fabbricati oggetto di ordinanze di sgombero, a specifiche condizioni è disposta l'**esenzione** Irpef, Ires, Irap, Tasi e Imu (comma 1).

Il comma 2 esclude da **imposizione diretta** i **contributi, gli indennizzi e i risarcimenti** ottenuti da privati a seguito del crollo del ponte Morandi.

Il comma 3 reca l'**esenzione** dal pagamento **dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro** per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione **fino al 31 dicembre 2020**, in conseguenza del crollo e relativi ai predetti immobili.

Con il comma 4 si dispone l'esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di bollo per gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo.

Il comma 5 **sospende dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019** i termini di notifica delle cartelle di pagamento, quelli per la riscossione degli atti di accertamento esecutivo, i termini previsti per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.

il **comma 5-bis - introdotto nel corso dell'esame alla Camera** - prevede l'**esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia**, comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali consumi, relativamente al periodo che va dall'ordinanza di inagibilità o dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime.

L'**articolo 4, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, riconosce **benefici alle imprese e ai professionisti aventi sede operativa all'interno della zona** danneggiata in conseguenza del crollo del tratto del viadotto Polcevera, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018 hanno subito un **decremento del fatturato rispetto al valore mediano dello stesso nel corrispondente periodo del triennio 2015-2017**. I benefici consistono nel **riconoscimento di un somma fino al 100 per**

cento del predetto decremento e nel limite massimo di euro 200.000. Il riconoscimento dei benefici opera comunque nel limite complessivo di spesa di 10 milioni per l'anno 2018. I criteri e le modalità di erogazione delle somme sono stabiliti dal Commissario delegato che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

L'**articolo 4-bis – aggiunto nel corso dell'esame alla Camera** – introduce e disciplina una procedura finalizzata a garantire la celere immissione in possesso, da parte del Commissario, delle unità immobiliari sedi operative di imprese e oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi e, di conseguenza, ad accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata. Ulteriore finalità della disposizione è quella di ristorare i danni subiti dagli immobili in questione.

L'**articolo 4-ter - introdotto nel corso dell'esame alla Camera** - derogando alle disposizioni generali in materia di ammortizzatori sociali, prevede la concessione di un'**indennità** pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con riferimento ai lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa.

L'**articolo 5, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, introduce alcune norme di **sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'autotrasporto**. In particolare si prevedono, ai commi 1-4: il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, un sostegno diretto all'efficientamento del trasporto pubblico, risorse speciali per il rinnovo del parco mezzi del tpl nonché una misura agevolativa per quanto riguarda gli affidamenti dei servizi ferroviari regionali in Liguria. E' altresì previsto un sostegno all'autotrasporto per l'anno 2018. Il comma 5 invece consente al Commissario delegato di autorizzare varianti in corso di esecuzione, in deroga al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), con riferimento alle opere da esso individuate come viabilità alternativa.

L'**articolo 6** prevede che, per poter garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla progettazione e alla realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie.

L'**articolo 6-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, autorizza l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere** (per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici) **40 unità** di personale con contratto a tempo indeterminato nel corso del **2019**.

L'**articolo 7, modificato durante l'esame alla Camera**, istituisce la "**Zona Logistica Speciale – Porto e Retroporto di Genova**", prevedendo che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. Viene, inoltre, prevista la **concessione di un contributo alle imprese** e ad altri soggetti che abbiano commissionato dal 15 agosto 2018 o commissionino **servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni** completi in arrivo e partenza dal nodo logistico e portuale di Genova e di **contributi in favore delle imprese utenti di servizio ferroviario**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'**articolo 8, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, istituisce nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova una **zona franca urbana** il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Commissario delegato, sentiti la Regione Liguria e il Comune di Genova (comma 1).

Al comma 2 vengono elencate le **agevolazioni fiscali e contributive** per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca.

I commi 3 e 4 delimitano il **periodo di imposta per la concessione delle esenzioni**, mentre il comma 5 individua la **copertura finanziaria** per gli oneri derivanti dalle esenzioni stesse.

Il comma 6 indica i **riferimenti normativi europei** in base ai quali possono essere concesse le agevolazioni, mentre il comma 7 richiama la **normativa nazionale di riferimento** per l'istituzione delle zone franche urbane.

L'**articolo 9, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, incrementa la quota di riparto del Fondo

per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti **a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale**, attribuendo inoltre **all'Autorità un contributo per l'anno 2018 di 4,2 milioni di euro**.

L'**articolo 9-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'adozione da parte del Commissario straordinario di un **programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto** e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il **collegamento intermodale dell'aeroporto** Cristoforo Colombo con la città di Genova.

L'**articolo 9-ter**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede alcune disposizioni agevolative per le **società di somministrazione di lavoro temporaneo nei porti**.

L'**articolo 10** detta disposizioni relative alla competenza sulle controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario e prevede il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per tali giudizi, mentre l'**articolo 11** dispone in merito alla **surrogazione legale** dello Stato **nei diritti dei beneficiari delle provvidenze** stabilite dal Capo I del decreto-legge in esame - e dunque connesse al crollo del viadotto Polcevera - nei confronti dei soggetti **responsabili dell'evento**.

Dossier

[Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11077/disposizioni-urgenti-citta-genova-sicurezza-della-rete-nazionale-infrastrutture-e-trasporti-eventi-sismici-del-2016-e-2017-lavoro.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11077/disposizioni-urgenti-citta-genova-sicurezza-della-rete-nazionale-infrastrutture-e-trasporti-eventi-sismici-del-2016-e-2017-lavoro.html>

Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

Le disposizioni contenute nel **Capo II** del decreto-legge attengono al tema della **sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti**.

L'**articolo 12**, al fine di assicurare elevati standard di sicurezza delle infrastrutture statali e autostradali, prevede – a decorrere dal 1° gennaio 2019 – l'istituzione dell'**Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)**, dotata di **personalità giuridica** con sede a Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali, **di cui una, con competenze riferite in particolare ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali, avente sede a Genova**. Ai sensi del comma 2, l'Agenzia succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), istituita dall'[articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007 n. 162](#) (recante recepimento delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), ereditandone le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché le competenze già previste.

Le nuove **competenze** dell'Agenzia in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali sono disciplinate dal comma 4 dell'articolo 12. Oltre all'esercizio delle funzioni già disciplinate dal [decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35](#) (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali) – e fermi restando i compiti e le responsabilità dei soggetti gestori – l'istituenda Agenzia:

- esercita l'attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta organizzazione dei processi di manutenzione da parte dei gestori;
- promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali ed autostradali di Sistemi di Gestione della Sicurezza per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificate da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;
- sovrintende alle ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali;
- propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'adozione del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli *standard* di

sicurezza;

- svolge attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

Sono state inoltre, nel corso dell'esame in sede referente ad essa attribuite le seguenti funzioni:

- esercita poteri ispettivi per garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle strade, sia appartenenti alla rete stradale transeuropea, che su quelle ad essa non appartenenti;
- esercita la **vigilanza sui sistemi di trasporto rapido di massa** (che viene sottratta agli USTIF, precedentemente competenti);

Al fine di garantire l'efficacia dell'attività di controllo esercitata dall'Agenzia e il rispetto degli *standard* di sicurezza da parte dei concessionari, il comma 5 dell'articolo 12 prevede specifiche **sanzioni amministrative**, accertate e irrogate dall'Agenzia medesima secondo le disposizioni della legge n. 689/1981, nei casi in cui i concessionari non adempiano alle disposizioni adottate dall'Agenzia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Si prevede infine che, a decorrere dal 1° giugno 2019, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in ordine all'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali.

L'**articolo 13** disciplina l'istituzione, dell'**archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP)**, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, suddiviso in sezioni e sottosezioni, per specifiche opere pubbliche, contenente i relativi dati tecnici, lo stato e il grado di efficienza dell'opera, l'attività di manutenzione ordinaria e lo stato dei lavori, e dell'**identificativo dell'opera pubblica (IOP)**, che consente di individuare univocamente una determinata opera. Sono disciplinate altresì le modalità per lo **scambio di informazioni** tra le diverse banche dati dell'amministrazione pubblica, per il **monitoraggio** dello stato di attuazione degli **interventi pubblici**, e per la **consultazione** della **banca dati AINOP**.

L'**articolo 14, commi 1-3 e 5**, disciplina la realizzazione e la gestione di un **sistema sperimentale di monitoraggio dinamico**, a cui sovrintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le **infrastrutture stradali** e autostradali che presentano **condizioni di criticità** connesse al **passaggio di mezzi pesanti**. Si prevede, inoltre, al termine della fase sperimentale, l'operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, implementato attraverso l'utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati di interesse.

Per tali finalità si istituisce un Fondo, con una dotazione di euro 2 milioni per l'anno 2019, per il finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali da realizzare nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G.

L'**articolo 14, comma 4**, prevede, dal canto suo, l'adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un **piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili**.

L'**articolo 15** autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il **2019**, ad **assumere** a tempo indeterminato **200 unità di personale** mentre l'**articolo 15-bis** autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con contratto a tempo indeterminato, un contingente massimo di **50 unità di personale amministrativo non dirigenziale**, disciplinandone le modalità.

L'**articolo 16, comma 1**, amplia le competenze dell'**Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)** nel settore delle concessioni autostradali, prevedendo che, oltre che per le nuove concessioni:

- l'**Autorità sia competente a stabilire i sistemi tariffari dei pedaggi anche** per le concessioni richiamate nell'articolo 43, comma 1 del DL 201, cioè **per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti** alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201 stesso (cioè al 28 dicembre 2011) nonché per quanto di competenza per gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali (secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo).
- **gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti** alla data di entrata in vigore del decreto (il riferimento è sempre al DL n. 201 del 2011, quindi al 28 dicembre 2011), **laddove comportino variazioni o modificazioni** al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere

regolatorio a tutela della finanza pubblica, **siano trasmessi** dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **al CIPE, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti** per i profili di competenza.

Si interviene inoltre sul **meccanismo di finanziamento dell'Autorità dei trasporti** prevedendo che il **contributo per il finanziamento ART** sia **versato**, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati come prevede l'attuale formulazione, **dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto**, prevedendo la possibilità di prevedere soglie di esenzione, che tengano conto della dimensione del fatturato.

All'Autorità di regolazione dei trasporti sono assegnate inoltre trenta unità di personale di ruolo, indicando le modalità secondo le quali potrà essere effettuata la selezione delle medesime (comma 1-bis). E' inoltre prevista una modifica delle modalità di finanziamento dell'Autorità stessa.

Il **comma 2 dell'articolo 16** prevede, invece, una **rimodulazione temporale dell'autorizzazione di spesa** disposta (dall'art. 16-bis, comma 1, del D.L. n. 91/2017) **a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A.**, incrementando di 192 milioni di euro le risorse a disposizione nel biennio 2018-2019 (50 milioni in più per il 2018 e 142 milioni in più per il 2019). Tale anticipazione di risorse è **finalizzata a consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25 che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici** del 2009, del 2016 e del 2017.

L'**articolo 16-bis** estende agli interventi di manutenzione straordinaria del **ponte ferroviario e stradale "San Michele sull'Adda"** di Paderno D'Adda l'applicazione delle procedure speciali già previste per la **realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina della tratta Napoli-Bari**.

Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme. Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

Il **Capo III**, composto dagli articoli 17-36, disciplina gli **interventi** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dell'**Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017**, che ripropone, in gran parte, disposizioni analoghe a quelle dettate dai provvedimenti emanati in favore dei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L'**articolo 17** prevede in particolare la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un nuovo Commissario straordinario, dovrà cessare entro il 31 dicembre 2021, che tra l'altro dovrà presentare specifici **piani** di delocalizzazione e trasformazione urbana.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che tali piani sono volti anche alla **riduzione delle situazioni di rischio sismico, idrogeologico e alla tutela paesaggistica**.

L'**articolo 18** individua le funzioni affidate al Commissario straordinario, analoghe a quelle previste per la ricostruzione delle zone dell'Italia centrale colpite dal sisma iniziato il 24 agosto 2016 e ne disciplina le modalità di svolgimento.

Nel corso dell'esame alla Camera, nell'ambito delle funzioni previste, è stato previsto che il Commissario dovrà occuparsi della realizzazione degli interventi di demolizione e della mappatura della situazione edilizia e urbanistica, nonché all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

L'**articolo 19** prevede l'istituzione di un'apposita contabilità speciale, intestata al Commissario straordinario, su cui confluiscono le risorse finanziarie finora stanziare per la ricostruzione (dal D.L. 148/2017 e dalla legge di bilancio 2018) - che vengono **incrementate di 60 milioni** di euro (2019-2021) - nonché quelle a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione e per l'assistenza alla popolazione.

L'**articolo 20** affida al Commissario il compito di individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell'entità del danno subito, nonché di provvedere all'erogazione dei contributi fino alla copertura del 100% delle spese occorrenti, nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. Sono altresì individuate le tipologie di intervento e di danno indennizzabili con tali contributi.

L'**articolo 21** disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. Sono altresì individuate le categorie di soggetti che, a domanda, e alle condizioni previste, possono beneficiare dei contributi. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%. In merito, una **ulteriore condizione** è stata **introdotta nel corso dell'esame alla Camera**, per la concessione dei suddetti contributi, volta ad impedire l'erogazione di tali contributi per gli **immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale**.

L'**articolo 22** individua le finalità per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio.

L'**articolo 23** prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di **immediata esecuzione**, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

L'**articolo 24** disciplina la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi, prevedendo la unitaria presentazione dell'istanza di concessione dei contributi, da parte dei soggetti legittimati ai Comuni colpiti dal sisma di Ischia, e della richiesta del titolo abilitativo necessario per l'intervento progettato. In merito all'indicazione della impresa affidataria, **nel corso dell'esame alla Camera**, è stato previsto che alla domanda debbano essere obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio, la documentazione relativa alla selezione dell'impresa affidataria e l'attestazione del **rispetto della normativa vigente in materia di antimafia**.

L'**articolo 25** prevede che i comuni colpiti dal sisma di Ischia definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Si specifica inoltre che per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (cd. **primo condono edilizio**).

Per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del D.L. 269/2003 (c.d. **terzo condono edilizio**), le suddette procedure sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato specificato inoltre che per tutte le istanze trova comunque applicazione l'articolo 32, comma 17 (cioè previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico) e comma 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003, che stabilisce l'esclusione della sanatoria per le opere eseguite da **soggetti condannati** con sentenza definitiva, per alcuni delitti (tra cui quello di **associazione mafiosa**).

I comuni provvedono, anche con il ricorso ad apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Come precisato **nel corso dell'esame alla Camera**, entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (articolo 32 D.L. 269/03).

La concessione dei contributi è sospesa nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all'accoglimento di dette istanze.

Nel corso dell'esame alla Camera è stato stabilito che il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

L'**articolo 26** reca norme per la **ricostruzione pubblica**, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per gli interventi individuati. Con atti del Commissario si provvede a predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Si dettano norme per le procedure di affidamento in base al codice dei contratti pubblici, prevedendosi poi l'erogazione in via diretta dei contributi e delle spese per l'assistenza alla popolazione, i cui criteri e modalità attuative sono demandati a provvedimenti del Commissario straordinario, adottati d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si dettano infine norme per il monitoraggio dei finanziamenti.

L'**articolo 27** individua i **soggetti attuatori** degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle **opere pubbliche e dei beni culturali**, in materia di ricostruzione pubblica.

L'**articolo 28** prevede la possibilità di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici e di beni mobili registrati.

L'**articolo 29** dispone l'applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici nel Centro Italia in materia di **legalità e trasparenza**, estendendo quindi alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma di Ischia il presidio di legalità che era stato introdotto per la ricostruzione del centro Italia, con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione. **Durante l'esame alla Camera** l'articolo è stato integrato al fine di disciplinare la trasparenza e la pubblicità degli atti di competenza del Commissario straordinario.

L'**articolo 30** reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l'affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. Si fissano i requisiti per l'affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione dei lavori funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati, prevedendo altresì disposizioni sui contributi finanziari pubblici alla ricostruzione privata.

L'**articolo 31** mette a disposizione del Commissario straordinario una struttura di personale, delineandone la composizione e disciplinando il trattamento economico e giuridico spettante a coloro che ne faranno parte.

L'**articolo 32** proroga ed estende l'**ambito di applicazione di alcune agevolazioni** introdotte dal D.L. n. 148 del 2017 e dalla legge di bilancio 2018 a favore dei comuni interessati dagli eventi sismici di Ischia del 21 agosto 2017. Le agevolazioni riguardano le imposte sui redditi, l'IMU, la TASI, la TARI, il rimborso di mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti contratti dai privati e la facoltà di assunzione di personale in deroga ai vincoli assunzionali.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stata prevista l'esenzione del pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e telefonia, con appositi provvedimenti adottati dalle rispettive autorità di settore e prorogata **al 31 dicembre 2019 l'operatività dell'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA)** di cui può avvalersi il Commissario straordinario.

L'**articolo 33** prevede, per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, siti nell'isola di Ischia e interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, la **sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni** (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) fino al 31 dicembre 2020.

L'**articolo 34** sospende nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, i **termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione** obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 - 31 dicembre 2020.

L'**articolo 35** dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici.

L'**articolo 36** concede fino a 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 2,5 milioni di euro per l'anno 2019 di **contributi alle imprese** insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei Comuni dell'Isola di Ischia, a condizione che le stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente.

Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017

Il **Capo IV** (articoli 37-39-ter) reca misure urgenti per gli eventi sismici accaduti in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017.

L'**articolo 37** prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari (presidenti di regione) della **funzione di monitoraggio** sugli aiuti previsti dal D.L. 189/16, al fine di verificare l'assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato, la **delocalizzazione definitiva** in strutture temporanee per le **attività agricole e zootecniche**, e l'inclusione delle Università tra i **soggetti attuatori** degli **interventi** relativi alle **opere pubbliche e ai beni culturali**. **Nel corso dell'esame alla Camera**, sono state aggiunte ulteriori disposizioni volte a innovare il settore della governance della ricostruzione, gli ambiti relativi alle **spese** ammissibili a finanziamento per la **ricostruzione privata** e le procedure relative agli interventi per le **opere pubbliche e i beni culturali**, tra cui gli **interventi** di competenza delle **diocesi**; inoltre, è stata estesa la deroga temporanea alla disciplina regolamentare sugli standard in materia di **assistenza ospedaliera**, prevista per i comuni danneggiati dagli eventi sismici in Abruzzo 2009 e nel centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, anche ai comuni ubicati entro 30 chilometri di distanza da quelli danneggiati dal sisma del centro Italia.

L'**articolo 38** prevede la **nomina**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del **Commissario straordinario** subentrante nelle funzioni dell'attuale Commissario straordinario del Governo e l'applicazione al Commissario delle disposizioni del D.L. 189/16 e di ogni altra disposizione vigente. Si stabilisce, inoltre, che il **compenso del Commissario straordinario** venga determinato nel decreto di nomina, nel limite massimo previsto, pari a 100.000 euro complessivi annui.

Con l'**articolo 39** si qualificano, poi, come **insequestrabili e impignorabili** le somme depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario, assegnate a carico della finanza pubblica e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la **ricostruzione e la riqualificazione** infrastrutturale nei territori oggetto degli **eventi sismici** del 2009 in Abruzzo, del 2012 in

Emilia Romagna e del 2016 nelle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

L'**articolo 39-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla **determinazione della consistenza della pianta organica dei comuni della regione Abruzzo** (di cui all'art. 67-ter, co. 5, del D.L. 83/2012), interessati dal sisma del 6 aprile 2009, incrementata temporaneamente a seguito dell'assunzione da parte degli stessi comuni di personale a tempo indeterminato per fronteggiare la ricostruzione. In particolare, si dispone, da una parte, che l'incremento della suddetta pianta organica non sia più temporaneo, e, dall'altra, che la stessa sia incrementata nella misura corrispondente al personale in servizio **al 30 settembre 2018**.

L'**articolo 39-ter**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, che modifica l'art. 1-sexies del D.L. 55/2018, contiene la disciplina relativa alle **lievi difformità edilizie** e alle **pratiche pendenti** ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati. In particolare, si prevede la **sanatoria** per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio, ed anche per **gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione** edilizia; l'applicazione della norma riguarda gli **interventi** citati che siano stati **realizzati**: sugli **edifici privati**, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, **in assenza di titoli edilizi** (e non solo in assenza di SCIA) o in difformità da essi; **nei casi previsti** dalle **norme regionali** ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia (nuovo comma 1-bis all'art. 1-sexies del D.L. 55/18).

L'articolo 39-ter prevede inoltre che la **richiesta di permesso o di SCIA in sanatoria** sia presentata in deroga alle previsioni di cui all'articolo 36, comma 1 (che nel testo vigente non è contemplato), oltre che degli articoli 37, comma 4, e 93 del **D.P.R. 380/2001** e considerando il **progetto di riparazione/ricostruzione** dell'immobile danneggiato. L'acquisizione dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta, è requisito per l'inizio dei lavori. Come già anticipato, si introduce inoltre il comma 1-bis all'art. 1-sexies del D.L. 55/18, al fine di prevedere l'applicazione di quanto sopra previsto, anche nei casi stabiliti dalle norme regionali attuative dell'intesa sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia ([Repertorio atti n. 21/CU del 10 aprile 2009](#)) ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica e edilizia. In tale caso il **contributo non spetta per la parte relativa all'incremento di volume**. Si puntualizza, altresì, che l'articolo 1-sexies del D.L. 55/18 non trova applicazione nel caso in cui le costruzioni siano state interessate da **interventi edilizi totalmente abusivi** per i quali sono stati emessi i relativi **ordini di demolizione**.

Ulteriori interventi emergenziali

Il **Capo V** del provvedimento contiene, infine, alcune disposizioni in merito a **ulteriori interventi emergenziali**.

L'**articolo 40** prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Segretario del CIPE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una **Cabina di regia** (che la rubrica denomina **Strategia Italia**) presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e integrata dagli altri Ministri interessati e dai Presidenti della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI.

Nel corso dell'esame alla Camera, la composizione della Cabina di regia è stata integrata con la partecipazione del Ministro per il Sud e del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Alla Cabina di regia sono assegnati i seguenti compiti:

- verificare lo **stato di attuazione di piani e programmi di investimento infrastrutturale**, anche tramite le risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, comprese, come stabilito **nel corso dell'esame alla Camera, le risultanze del monitoraggio dinamico per talune tipologie di infrastrutture stradali e autostradali** previsto dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3;
- verificare lo **stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio**, quali **dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e situazioni di particolare degrado ambientale** necessitanti attività di bonifica, e di prospettare possibili rimedi.

L'**articolo 40-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, autorizza, al solo fine di permettere la

riapertura al traffico sul Viadotto Sente, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

L'**articolo 41** stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei **fanghi di depurazione**, continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del D.Lgs. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale.

Nel corso dell'esame alla Camera, sono state introdotte **ulteriori eccezioni** relativamente alla presenza delle **ulteriori sostanze**, per cui viene indicato il **limite da non superare**, nei fanghi ai fini dell'utilizzo in agricoltura. Vengono altresì dettate le condizioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato limite.

L'**articolo 42** stabilisce che le **economie** derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica, come accertate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono **attribuite agli enti locali** proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate, specificamente, alla **progettazione di interventi di messa in sicurezza** degli stessi.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato disposto che, per consentire il completo utilizzo delle risorse già destinate al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, le somme disponibili, con esclusione delle somme perenti, di cui all'art. 1, co. 170, della L. 107/2015 sono accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2018, per essere destinate ad interventi legati ad "altre motivate esigenze, al fine di consentire il diritto allo studio, il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sicurezza delle strutture.

L'**articolo 42-bis**, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, prevede, a seguito delle eccezioni sollevate dalla Corte costituzionale con la sentenza 71/2018, l'intesa (ex post) in Conferenza Stato-regioni per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Reca, altresì, nuove autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative e di poli per l'infanzia innovativi.

L'**articolo 43** prevede per i **beneficiari dei mutui agevolati** la sospensione di 12 mesi del pagamento delle rate da versare entro il 30 giugno 2018 e l'allungamento della durata dell'ammortamento, non oltre il 31 dicembre 2026.

L'**articolo 43-bis**, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, prevede **sgravi contributivi**, per gli anni 2020 e 2021, a favore delle **società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria**, che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020 ai sensi del successivo articolo 44.

Lo sgravio previsto consiste nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo di cui all'art. 2, commi 31-35, della L. 28 giugno 2012, n. 92 (contributo inerente alle interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Tali benefici sono concessi nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

L'**articolo 44** prevede la possibilità di **autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020**, entro un limite temporale massimo di **12 mesi** e previo accordo stipulato in sede governativa, un **intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria**, nei casi di **cessazione aziendale** nonché nel caso in cui sussistano concrete prospettive di **cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale**.

L'**articolo 44-bis**, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, **consente** il rinnovo per un massimo di due volte (anziché per una sola volta, come previsto attualmente) della **durata degli incarichi dirigenziali della Protezione civile**, conferiti nelle more della emanazione del bando per un concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile.

L'**articolo 44-ter**, **introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, è volto a prevedere lo svolgimento di attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei **danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private**, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali

L'**articolo 45** indica la copertura degli **oneri finanziari** derivanti dal provvedimento. In particolare, si quantifica gli oneri complessivi, derivanti dagli articoli 1, comma 2, 3, 5, 8, 12, 13, 19, 33, 34, 35 e 43, comma 1, in **49,2 milioni di euro per l'anno 2018, 63,3 milioni per l'anno 2019, 70,6 milioni per l'anno 2020, 42,6 milioni per l'anno 2021 e 22,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022**.

L'**articolo 46** reca, infine, l'entrata in vigore del provvedimento.